

### Conclusioni della ricorrente

- Constatare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo elaborato un piano di emergenza esterna per le misure da prendere all'esterno degli stabilimenti di cui all'art. 9 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose <sup>(1)</sup>, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 11, n. 1, lett. c), di tale direttiva;
- condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

### Motivi e principali argomenti

La ricorrente rileva che l'elaborazione di piani di emergenza esterni per le misure da prendere all'esterno degli stabilimenti di cui all'art. 9 della direttiva 96/82/CE costituisce un'esigenza fondamentale di tale direttiva. Il Granducato di Lussemburgo sarebbe venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva in quanto non avrebbe elaborato siffatti piani per otto stabilimenti operativi situati sul suo territorio.

<sup>(1)</sup> GU 1997, L 10, pag. 13.

### Ricorso proposto il 2 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia

(Causa C-293/08)

(2008/C 223/53)

*Lingua processuale: il finlandese*

#### Parti

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande, I. Koskinen)

*Convenuta:* Repubblica di Finlandia

### Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che, non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE <sup>(1)</sup>, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale,

nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, o comunque non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi della summenzionata direttiva;

- condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 10 ottobre 2006.

<sup>(1)</sup> GU L 304, pag. 12.

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'Appel de Montpellier (Francia) il 3 luglio 2008 — Ministère public/Santesteban Goicoechea Ignacio Pédro

(Causa C-296/08)

(2008/C 223/54)

*Lingua processuale: il francese*

#### Giudice del rinvio

Cour d'Appel de Montpellier

#### Parti

Procedimento penale a carico di Ignacio Pédro Santesteban Goicoechea

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se il difetto di notifica ai sensi dell'art. 31, n. 2, della decisione-quadro 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri <sup>(1)</sup>, da parte di uno Stato membro, nella fattispecie la Spagna, dell'intenzione di continuare ad applicare intese o accordi bilaterali o multilaterali, comperti, dato l'uso del termine «sostituisc[e]» all'art. 31 di detta decisione-quadro, l'impossibilità per tale Stato membro di avvalersi nei rapporti con un altro Stato, nella fattispecie la Francia, che ha reso una dichiarazione ai sensi dell'art. 32 della decisione-quadro, di procedure diverse da quella del mandato di arresto europeo.